

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 7 ottobre 1997, n. 0329/Pres.

Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale dei dipendenti regionali con qualifica di dirigente ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 4 luglio 1997, n.23.

Art. 1
(Destinatari)

1. Sono soggetti alle disposizioni contenute nell'articolo 20 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, tutti i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

Art. 2
(Oggetto della pubblicazione)

1. Sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione:

- a) la dichiarazione concernente la situazione patrimoniale dei dirigenti, di cui all'articolo 2, comma primo, n. 1), della legge 5 luglio 1982, n. 441, o l'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale medesima intervenute nell'anno precedente;
- b) le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi del dirigente.

2. La pubblicazione di cui al comma 1 riguarda anche il coniuge non separato e i figli conviventi del dirigente, se gli stessi espressamente vi consentono.

Art. 3
(Termini)

1. Le dichiarazioni di cui all'articolo 20, comma 1, della legge regionale 23/1997 sono depositate entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

2. Per l'anno 1997, le dichiarazioni sono depositate entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 4

(Adempimenti dei dirigenti nell'anno di nomina)

1. I dirigenti nominati successivamente al 30 giugno sono soggetti all'obbligo di cui all'articolo 20 della legge regionale 23/1997 a partire dall'anno successivo a quello di nomina.

Art. 5

(Inadempimento)

1. Nel caso di inadempimento dell'obbligo di cui all'articolo 20, comma 1, della legge regionale 23/1997, il Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale diffida il dirigente ad adempiere entro il termine di quindici giorni.

2. Nel caso di inosservanza della diffida, il Segretario della Presidenza della Giunta regionale ne informa l'organo competente all'avvio del procedimento disciplinare.